

Xolista
Pennello



CORTE D'APPELLO DI MILANO
UFFICIO CENTRALE REGIONALE

composto da:

dott. Domenico Bonaretti	presidente
dott. Valter Colombo	componente
dott. Vincenzo Barbuto	componente

* * * * *

Sul ricorso per riesame presentato dai delegati della lista **"Per la Lombardia"** -esclusa con delibera in data 1 marzo 2010- e diretto a ottenere la riammissione della lista stessa o, in via subordinata, la riammissione in termini con concessione di ore 24 per l'eventuale correzione delle irregolarità rilevate, così

o s s e r v a

L'ufficio dà atto innanzi tutto di aver proceduto, con la delibera oggetto di riesame, alla esclusione della lista *de qua*, muovendo dal numero delle firme dichiarate dai presentatori (3.935 contenute in 193 atti) e dallo stesso detraendo il numero delle firme autenticate in modo ritenuto irregolare (514).

La proposizione del presente ricorso ha dunque sollecitato l'ufficio a un ulteriore, approfondito riesame, che ha portato ai seguenti risultati.

A fronte del dichiarato detto numero di presentatori (3.935), l'ufficio ha conteggiato in effetti un minor numero di sottoscrizioni prodotte, pari a 3.872; e in questo ambito, procedendo a ulteriori controlli, ha ritenuto valide n. 3.628 sottoscrizioni.

Da quest'ultimo numero -e non da quello, maggiore, indicato in sede di deposito- debbono quindi essere detratte le firme, le cui autentiche sono già state ritenute invalide dall'ufficio (514) e che i ricorrenti chiedono ora di riconsiderare.

In proposito, si osserva che l'art. 14, comma 2, della L. 21 marzo 1990 n. 53, prevede che l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori *"deve essere compiuta con le*

modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15", ora sostituito dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tale articolo prevede a sua volta che *"...l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità d'identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell'ufficio"*.

Le formalità di cui sopra (accertamento identità dichiarante con indicazione delle relative modalità, attestazione della sottoscrizione in presenza dell'autenticante, data e luogo di autenticazione, qualifica del pubblico ufficiale e timbro dell'ufficio), ad avviso dell'ufficio, sono il risultato di una scelta legislativa che ha tipizzato l'atto di autenticazione per renderlo idoneo a produrre i suoi effetti in qualsiasi ambito, cioè a prescindere dalla finalità del (diverso) atto cui accede la sottoscrizione da autenticare (l'uno, scrittura privata, con le più diverse finalità; l'altro atto pubblico, riservato ai soggetti cui la legge ha riconosciuto il potere di autenticazione, con uno scopo di verifica e accertamento sempre identico).

Le ricordate modalità costituiscono quindi il minimo essenziale per assicurare la certezza della provenienza della sottoscrizione dal soggetto che figura averla apposta e debbono coesistere tutte, così come indicato dal legislatore, e compiersi contestualmente, non essendo ravvisabile alcun criterio oggettivo per distinguere ulteriormente tra pretesi requisiti 'essenziali' e requisiti 'meramente accidentali'.

Nel caso di specie, la richiesta del legislatore di autenticazione delle firme dei sottoscrittori risponde all'imprescindibile necessità di verificare che la presentazione della lista corrisponda effettivamente alla volontà della quota di elettori in essa indicata. E detto obiettivo di verifica non sembra ragionevolmente conseguibile da questo ufficio, per la natura di quest'ultimo e la celerità delle operazioni ad esso demandate, mediante accertamenti di carattere sostanziale in ordine all'effettività

delle sottoscrizioni, ma soltanto attraverso riscontri meramente formali e documentali.

L'ufficio ritiene così di condividere la risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr n. 470 del 29.06.1979 sez. V), per la quale *“l'autenticazione ...delle firme dei presentatori di una lista elettorale non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto...ad substantiam actus, per garantire, nell'interesse pubblico, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta”*, di tal che *“la mancanza o l'irritualità dell'autenticazione determina la nullità insanabile della sottoscrizione e quindi dello stesso atto di presentazione delle candidature, non una mera irregolarità”*. Quindi deve essere esclusa ogni possibilità di ratifica e gli unici rimedi all'evidenziata nullità risultano il compimento dell'atto omesso o la rinnovazione dell'atto viziato *“purché posto in essere prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste”*.

Tale orientamento risulta confermato anche dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3212 del 18.6.2001 sez. V), secondo la quale i requisiti previsti dall'art. 20 della legge n. 15/1968, ora trasfusa nel DPR n. 445/2000, debbono tutti coesistere affinché l'atto pubblico di autenticazione possa essere ritenuto valido, non apparendo lecito distinguere tra requisiti essenziali e requisiti 'meramente formalistici'. Ribadisce in particolare detta pronuncia che *“l'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto ad substantiam, per garantire, nell'interesse pubblico, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta; la carenza di completezza dell'autenticazione è, quindi, di per sé elemento di invalidità della stessa senza che rilevi, nella specie, un onere di querela di falso”*.

Diversamente è a dirsi per varie pronunce richiamate dai ricorrenti, che non paiono sempre pertinenti al caso di specie (così CdS n. 4373/2008, che riguarda un elenco di firme in cui l'indicazione dei candidati di lista era presente esclusivamente sul primo foglio e non anche nei successivi, congiunti al primo con cucitura metallica, sui quali

mancava anche l'apposizione di un timbro o di una firma in grado di attestare il collegamento dei fogli; così CdS n. 1074/2006, che riguarda la mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione -“davanti a me...x..y..”- ma non anche nella sottoscrizione (cfr per es., l'elenco n. 145 che è appunto privo della sottoscrizione dell'autenticante).

Alla luce dei criteri sopra esposti, non sembra risultare di alcuna utilità effettiva una disamina analitica dei singoli elementi -la cui mancanza inficia l'autentica- per l'apprezzamento di una loro particolare finalità (e sostituibilità: si pensi all'apposizione della data, che non risponde soltanto all'esigenza di escludere la risalenza delle sottoscrizioni a periodo precedente i 180 giorni, o al luogo, che certo non è soltanto funzionale alla verifica della competenza territoriale dell'autenticante, ecc.), posto che la ricorrenza contestuale di tutti questi elementi è necessaria per superare qualsiasi dubbio sull'effettività della sottoscrizione di ciascuno dei presentatori, ossia per apprezzare la validità dell'atto di autenticazione, a sua volta indispensabile al ricordato fine di accertare la reale esistenza e volontà della frazione dell'elettorato che la legge richiede per la presentazione delle liste.

Www

Di qui l'impossibilità, secondo l'ufficio, di considerare valide le n. 514 sottoscrizioni della cui autenticazione qui si discute.

Ma anche ad andare di diverso avviso, in conformità alle sentenze del Consiglio di Stato richiamate dai ricorrenti (cfr. CdS n. 1074/2006), per quanto concerne l'unico elemento della cui 'non essenzialità' potrebbe discutersi, ovvero del timbro dell'ufficio ove l'autenticante rivesta la qualità di consigliere comunale, come tale sprovvisto di timbro identificativo (e tuttavia le stesse produzioni dei ricorrenti evidenziano la disponibilità dei timbri tondi per i consiglieri comunali che ne avevano fatto richiesta), non si perverrebbe comunque a conclusioni utili per la riammissione della lista, data l'insufficienza del numero delle sottoscrizioni ($3.628 - 514 + 136 = 3.250$; e ciò si osserva anche a tacer del fatto che, delle menzionate 136 firme, 111 risultano autenticate da consiglieri comunali e 25 da un sindaco, necessariamente fornito di un timbro identificativo).




Né può dirsi che le conclusioni raggiunte importino, al di là delle difficoltà materiali e sostanziali, un pregiudizio giuridicamente rilevante all'interesse pubblico "ricollegato alla tutela della volontà manifestata dal corpo elettorale secondo i principi di democrazia e partecipazione costituzionalmente garantiti, nonché il principio di conservazione dell'atto amministrativo" (cfr ricorso pag. 11), perché l'esercizio di tali diritti non può che svolgersi nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla legge.

Le considerazioni tutte sopra svolte giustificano il rigetto del ricorso, apparendo assorbenti rispetto a ogni domanda proposta, anche in via subordinata. In particolare, l'istanza di rimessione in termini -che comunque presupporrebbe un'assenza di colpa- non può essere accolta, poiché i termini per la presentazione delle liste previsti dal legislatore sono all'evidenza perentori, mentre la natura specifica dell'atto di autenticazione preclude qualsiasi intervento successivo sul contenuto del medesimo.

P. Q. M.

respinge il ricorso.

Milano, 3 marzo 2010.

Il presidente 
Il componente 
Il componente 

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Olivia Labate

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
MILANO, 3/3/2010



IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Olivia Labate